

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1566

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LORENZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1995

Legge quadro per un riordinamento graduale
dell'istruzione scolastica e universitaria

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7
Capo I - Principi generali	»	7
Capo II - Scuola dell'obbligo	»	8
Capo III - Diploma	»	11
Capo IV - Istruzione universitaria	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - L'Unione Europea impone un'adeguamento del sistema scolastico italiano a quello dei *partners* europei.

PERCHÈ UNA RIFORMA GLOBALE DELL'ISTRUZIONE?

Che il sistema scolastico italiano sia afflitto da enormi e gravi problemi, del resto, non è mistero per nessuno.

Da tempo assistiamo ad un vivace, quanto inconcludente dibattito circa le lacune e le prospettive del sistema scolastico.

Le innumerevoli proposte scaturite in proposito, lungi dal trovare un indirizzo omogeneo ed unitario, si sono arenate sullo scoglio della frammentarietà, forse anche per l'incapacità di tener distinti con chiarezza due aspetti fondamentali dell'istituzione: la struttura del sistema scolastico, da un lato, i contenuti che tale struttura intende veicolare, dall'altro.

La nostra attenzione verrà concentrata, in questa sede, sull'aspetto strutturale del sistema scolastico italiano. Aspetto che, a nostro avviso, è caratterizzato da una incongruenza fondamentale: la mancanza di una logica unitaria fra i vari livelli dell'istruzione.

La riforma che si intende proporre sarà dunque una riforma schematica che non entra nel merito dei contenuti didattici ma si preoccupa di delineare una nuova *ratio studiorum*, un nuovo ordinamento strutturale della scuola.

Decentramento scolastico nel Belgio

Può essere indicativo l'esempio del Belgio dove la federazione in tre comunità linguistiche (francese, fiamminga e tedesca) ha avuto forti implicazioni sul settore educativo. Dal primo gennaio del 1989 le tre Co-

munità linguistiche hanno acquistato la competenza sui propri sistemi scolastici; la loro autonomia è vincolata soltanto al rispetto dei principi costituzionali che sanciscono, al riguardo, il diritto all'educazione, la neutralità ideologica dell'educazione statale, l'uguaglianza degli istituti scolastici, la libertà di scegliere la scuola che si preferisce, la gratuità dell'istruzione obbligatoria. A livello nazionale/centrale sono rimaste alcune competenze quali: la definizione del periodo di istruzione obbligatoria (dai sei ai diciotto anni), le condizioni minime per il conferimento del diploma, la definizione degli obiettivi terminali che gli studenti devono aver raggiunto alla fine della scuola secondaria.

LEGGE QUADRO PER UN RIORDINAMENTO GRADUALE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITARIA

Proprio questo compito, il garantire un sistema unitario mi pare la funzione predominante da assegnare allo Stato in un'ottica di organizzazione federale e di decentramento: al livello centrale il compito di predisporre la rete strutturale del sistema scolastico, oltre alla definizione degli obiettivi minimi e comuni che ciascun livello deve assicurare; alle autonomie locali (per esempio alle regioni) la funzione di stabilire, alla luce delle particolari condizioni territoriali, economiche e culturali, i contenuti didattico-educativi di tale sistema e le materie d'insegnamento; alle scuole i programmi didattici.

Caratteri qualificanti

La riforma in oggetto si concentra su alcuni caratteri peculiari e fondamentali. In sintesi:

rivalutazione dell'insegnamento nella scuola materna;

riorganizzazione della scuola dell'obbligo in cicli di studio triennali;
innalzamento dell'obbligo scolastico di un anno, fino a quindici anni,
strutturazione «finalizzata» del ciclo triennale superiore;
strutturazione del ciclo universitario in due trienni di laurea e di dottorato;
introduzione del *master* universitario.

Obbligatorietà della scuola materna.

La presente riforma, pur salvaguardando la libertà di scelta e prevedendo la facoltà di deroga, su specifica richiesta di chi eserciti la patria potestà, rende obbligatoria la scuola materna. Sulla scorta delle esperienze maturate in altri Paesi europei, si intende in tal modo valorizzare tale ciclo di preapprendimento.

La scuola materna obbligatoria, affidata ad insegnanti qualificati, può valorizzare le capacità di apprendimento particolarmente sviluppate nei bambini dai tre ai cinque anni e, ponendosi come riconosciuto ciclo pre-scolastico, contribuire a meglio impostare i successivi cicli di apprendimento.

L'istruzione pre-scolastica in Francia e in Belgio

L'istruzione pre-scolastica è in molti paesi europei considerata parte integrante del sistema educativo.

La Francia ha una lunga tradizione nel campo dell'apprendimento prescolastico. Pur non essendo obbligatoria la frequenza all'*écoles maternelles*, il diritto all'istruzione per i bimbi francesi inizia a tre anni e la percentuale dei bambini dai due ai cinque anni che frequentano la materna è la più alta d'Europa, con l'unica eccezione del Belgio: il 100 per cento circa per i bambini di cinque anni.

Facoltativa e gratuita, la scuola materna in Belgio registra percentuali di frequenza che arrivano al 90 per cento già per i bambini di tre anni, salgono al 97 per cento per i bambini di quattro e rasentano il 100 per cento per i bambini di cinque anni.

Riorganizzazione della scuola dell'obbligo in cicli di studio triennali

Oltre la scuola materna, la scuola dell'obbligo viene articolata in successivi tre cicli triennali di studio: scuola elementare a partire dal compimento del sesto anno di età; scuola media inferiore, a partire dal compimento del nono anno di età; scuola media superiore, a partire dal compimento del dodicesimo anno di età.

La strutturazione in cicli triennali, attualmente adottata in vari Paesi europei, consente una maggiore flessibilità della didattica alle fasi evolutive degli scolari e alle conseguenti capacità di apprendimento.

I contenuti didattici possono essere meglio organizzati su livelli scalari di conoscenza e approfondimento, passando da un ciclo elementare di «apprendimento generale», ad un successivo ciclo di «consolidamento» nelle medie inferiori, ad un ultimo ciclo di «indirizzo» nelle medie superiori quando lo scolaro attende di essere guidato verso la scelta del mondo lavorativo o del proseguimento dell'*iter* scolastico.

La scuola dell'obbligo in Belgio e in Francia

In Belgio l'istruzione primaria, della durata di sei anni, viene, articolata in tre cicli di due anni: sei-otto, otto-dieci e dieci-dodici. Segue l'istruzione secondaria (sei anni, obbligatoria anch'essi), articolata in tre cicli di due anni: dodici-quattordici (osservazione), quattordici-sedici (orientamento), sedici-diciotto (determinazione).

Anche in Francia viene adottato un sistema omogeneo e progressivo di apprendimento: l'insegnamento di primo grado (*écoles maternelles* facoltativa da due a cinque anni e *écoles élémentaires* obbligatoria da sei a undici anni) viene strutturato in due cicli di tre anni che costituiscono itinerari coerenti, con obiettivi prefissati: il ciclo di «primo apprendimento» (corrispondente alla materna), il ciclo di «apprendimento di base» (da sei a otto anni) e il ciclo di «consolidamento» (da otto a undici anni). Segue l'insegnamento di secondo grado, impartito

nel collège (quattro anni) e nei Lycées (tre anni).

Innalzamento dell'obbligo scolastico di un anno, fino a quindici anni

L'innalzamento di un anno della scolarità dell'obbligo pare innovazione dovuta e necessaria in una società che, sempre più complessa, richiede al cittadino maggiori capacità culturali ed operative, pena il rischio dell'emarginazione.

Uno sguardo oltre frontiera è sufficiente ed esplicativo al riguardo.

Come risulta dalla tabella seguente l'Italia, quanto a durata dell'istruzione scolastica obbligatoria, risulta essere il fanalino di coda fra i principali Paesi europei.

Gli otto anni di scuola dell'obbligo attuali risultano davvero inadeguati e disomogenei rispetto alle realtà europee che variano dai nove anni obbligatori per Grecia e Portogallo, ai dieci anni per la Spagna e la Francia, agli undici della Gran Bretagna e, addirittura, ai dodici anni di scuola dell'obbligo per Germania, Belgio e Paesi Bassi.

Una riforma che fissi a quindici anni l'età scolare dell'obbligo (ossia a nove-dodici anni scolastici obbligatori) pare auspicabile, pertanto, anche semplicemente in vista di un adeguamento alle realtà confinanti, a prescindere da ogni considerazione circa i benefici culturali di simile innovazione.

La scuola dell'obbligo nei paesi europei

Nazione	Scuola dell'obbligo	Età
Belgio	12 anni	6-18
Germania	12 anni	6-18
Paesi Bassi	12 anni	4-16
Gran Bretagna	11 anni	5-16
Francia	10 anni	6-16
Spagna	10 anni	6-16
Irlanda	9 anni	6-15
Portogallo	9 anni	6-15
Grecia	9 anni	6-15
Italia	8 anni	6-14

Strutturazione «finalizzata» del ciclo triennale superiore

Esaurito il ciclo scolastico obbligatorio il sistema scolastico pone allo studente una prima opportunità di scelta verso un ramo di apprendimento principalmente finalizzato al mondo del lavoro o verso un ramo finalizzato al proseguimento del ciclo di studi.

La presente riforma prevede che alla scuola dell'obbligo faccia seguito un ciclo scolastico triennale, a partire dal quindicesimo anno di età, volto al conseguimento o del diploma universitario, o del diploma professionale.

In entrambi i casi il ciclo, articolato in tre anni, permette l'acquisizione delle capacità fondamentali, sia di ordine professionale che culturale.

Sia la scuola di diploma universitario, articolata in diversi indirizzi di studio (tipo classico, scientifico, tecnologico, artistico, linguistico), sia la scuola di diploma professionale, articolata in diversi indirizzi professionali (geometra, ragioniere, perito o altro), consentono di acquisire il diploma a diciotto anni - ossia un anno prima di quanto non preveda l'attuale sistema scolastico - e permettono allo studente che abbia raggiunto la maggiore età di immettersi nella società con un bagaglio culturale e professionale di alto profilo.

Ciclo universitario in due trienni di laurea e di dottorato

Anche l'istruzione universitaria viene organizzata sul *fil rouge* del principio dell'organicità.

La riforma prevede l'istituzione di due cicli triennali di studio, quello universitario per il conseguimento della laurea e, successivamente, quello - triennale anch'esso - volto al conseguimento del dottorato.

I due cicli triennali consentono di acquisire la laurea e il dottorato, rispettivamente, a ventuno e ventiquattro anni; inoltre, anche dal punto di vista dei contenuti, i due cicli permettono una più ra-

zionale riorganizzazione dello studio accademico.

Ma altri ancora paiono i vantaggi della ristrutturazione del ciclo universitario.

Il corso di laurea potrà, ad esempio, assorbire professionalità la cui formazione viene oggi demandata a strutture «parallele» (per esempio infermieri, fisioterapisti e simili).

La concatenazione dei due cicli di laurea e dottorato potrà concorrere a istituire una sorta di «percorso a tappe» nel quale l'acquisizione della sola laurea (a ventuno anni) potrà fungere da sbocco per alcune professionalità «a limite» (ad esempio: insegnante abilitato per la sola scuola dell'obbligo), oppure come prima *tranche* di studio volto all'acquisizione di nozioni fondamentali e generali che verranno approfondite e specializzate nel successivo corso di dottorato (come nel caso di medicina o ingegneria: tre anni generali, con sbocco in professioni «a limite», più tre anni di specializzazione e sbocco alla professione).

Ci pare che un'organizzazione dell'istruzione in due blocchi triennali possa meglio concorrere alla formazione di un più ampio ventaglio di figure professionali che siano maggiormente aderenti al tipo di richiesta formulato oggi dal mondo del lavoro, evitando il dilagare del «sottoimpiego» e dello spreco di risorse e energie.

Istituzione del master universitario

La funzione del *master* tende essenzialmente a superare lo iato oggi esistente tra preparazione accademica ed esercizio della professione.

Problema gravissimo e generalizzato nel sistema scolastico attuale, dai risvolti piuttosto sconcertanti e facilmente constatabili.

A chi oggi intenda insegnare, poniamo, in una scuola superiore, viene richiesto di

avere una laurea nelle specifiche materie d'insegnamento ma non di dimostrare di aver acquisito la capacità di insegnare ad uno specifico gruppo: sapere non significa saper insegnare.

Essere laureato in medicina non significa aver acquisito le capacità di rapportarsi con un paziente. Basta essere degente in un ospedale per averne la certezza. Gli aspetti relazionali e sociali inerenti a qualsiasi professione vengono oggi demandati alle qualità personali del laureato, quasi fossero qualità «genetiche» che allo Stato non interessa sviluppare ed educare.

Il blocco dell'esame di Stato, inoltre, rappresenta oggi una macroscopica incongruenza del sistema scolastico: lo Stato nel voler rigiudicare i laureati, in pratica rinnega la validità di una laurea pur conseguita dallo Stato. Senza accennare, per altro, alle modalità con cui viene oggi imposto tale esame, con questionari informatizzati, da «crocettare», adottati forse perchè pratici da valutare ma non certo perchè utili.

Il libretto dello studente

Da notare, infine, l'introduzione, fin dalla scuola materna, del libretto scolastico individuale, uno strumento che accompagna lo studente per tutto l'*iter* scolastico, obbligatorio e successivo.

Il libretto, contenente le valutazioni e le votazioni di anno in anno conseguite, si configura come uno strumento di presentazione dello studente nei passaggi da un ciclo scolastico al successivo, oltre che un'utile guida, per lo studente stesso, per rianalizzare e valutare le proprie capacità e qualità individuali e, di conseguenza, le proprie scelte.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Delega legislativa)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordinamento dell'istruzione scolastica e universitaria, secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella presente legge.

Art. 2.

(Criteri generali del riordinamento dell'istruzione)

1. La scuola dell'obbligo è articolata in quattro cicli triennali di studio:

- a) scuola materna, a partire dal compimento del terzo anno di età;
- b) scuola elementare a partire dal compimento del sesto anno di età;
- c) scuola media inferiore, a partire dal compimento del nono anno di età;
- d) scuola media superiore, a partire dal compimento del dodicesimo anno di età.

2. Alla scuola dell'obbligo fa seguito un ciclo scolastico triennale, a partire dal quindicesimo anno di età, volto al conseguimento del diploma universitario o del diploma professionale.

3. Al conseguimento del diploma fa seguito l'istruzione universitaria articolata in due cicli triennali successivi, volti al conseguimento della laurea e del dottorato.

CAPO II.

SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 3.

*(Ordinamento della scuola materna
e elementare)*

1. La scuola materna ha durata triennale, a partire dal compimento del terzo anno d'età. L'ammissione dell'alunno da un anno scolastico al successivo, come da un ciclo triennale al ciclo conseguente, è dovuta.

2. Al termine di ciascun anno scolastico sono previsti un giudizio espresso in voto decimale da 0 a 9 per ciascuna materia di insegnamento e una valutazione complessiva dell'alunno.

3. Al termine del triennio sono previsti un giudizio espresso dalla media matematica dei voti riportati in ciascuna materia nei tre anni; una valutazione generale del profitto espressa dalla media matematica di detti voti; una valutazione complessiva dell'alunno per l'ammissione, dovuta, al successivo ciclo elementare.

4. Il carattere di obbligatorietà della scuola materna è soggetto a deroga solo su domanda di chi esercita la patria potestà, con conseguente impegno sottoscritto a provvedere privatamente alla preparazione richiesta dalla scuola stessa ed a sottoporre l'alunno materno al necessario giudizio conclusivo presso l'istituzione depositaria della dichiarazione suddetta. In caso di inosservanza di detto obbligo, nei confronti di chi esercita la patria potestà viene promossa azione penale da parte delle istituzioni scolastiche competenti di residenza.

5. La scuola elementare ha durata triennale, a partire dal compimento del sesto anno di età, e a prosecuzione consequenziale del precedente ciclo di scuola materna. L'ammissione dell'alunno da un anno scolastico al successivo, come da un ciclo triennale al ciclo conseguente, è dovuta.

6. Al termine di ciascun anno scolastico è previsto un giudizio espresso in voto decimale da 0 a 9 per ciascuna materia di inse-

gnamento e una valutazione complessiva dell'alunno.

7. Al termine del triennio sono previsti un giudizio espresso dalla media matematica dei voti riportati in ciascuna materia nei tre anni; una valutazione generale del profitto espressa dalla media matematica di detti voti; una valutazione complessiva dell'alunno per l'ammissione, dovuta, al successivo ciclo scolastico.

8. La scuola elementare è obbligatoria. Il mancato rispetto dell'obbligo da parte di chi esercita la patria potestà è soggetto ad azione penale dovuta da parte delle istituzioni scolastiche competenti di residenza.

Art. 4.

(Ordinamento della scuola media inferiore e superiore)

1. La scuola media inferiore ha durata triennale, a partire dal compimento del nono anno di età, e a prosecuzione consequenziale del precedente ciclo elementare. L'ammissione dell'alunno da un anno scolastico al successivo, come da un ciclo triennale al ciclo conseguente, è dovuta.

2. Al termine di ciascun anno scolastico sono previsti un giudizio espresso in voto decimale da 0 a 9 per ciascuna materia di insegnamento e una valutazione complessiva dell'alunno.

3. Al termine del triennio sono previsti un giudizio espresso dalla media matematica dei voti riportati in ciascuna materia nei tre anni; una valutazione generale del profitto espressa dalla media matematica di detti voti; una valutazione complessiva dell'alunno per l'ammissione, dovuta, al successivo ciclo scolastico.

4. La scuola media inferiore è obbligatoria. Il mancato rispetto dell'obbligo da parte di chi esercita la patria potestà è soggetto ad azione penale dovuta da parte delle istituzioni scolastiche competenti di residenza.

5. La scuola media superiore ha durata triennale, a partire dal compimento del dodicesimo anno di età, e a prosecuzione consequenziale del precedente ciclo medio infe-

riore. L'ammissione dell'alunno da un anno scolastico al successivo, come da un ciclo triennale al ciclo conseguente, è dovuta.

6. Al termine di ciascun anno scolastico sono previsti un giudizio espresso in voto decimale da 0 a 9 per ciascuna materia di insegnamento e una valutazione complessiva dell'alunno.

7. Al termine del triennio sono previsti un giudizio espresso dalla media matematica dei voti riportati in ciascuna materia nei tre anni; una valutazione generale del profitto espressa dalla media matematica di detti voti; una valutazione complessiva dell'alunno.

8. La scuola media superiore è obbligatoria. Il mancato rispetto dell'obbligo da parte di chi esercita la patria potestà è soggetto ad azione penale dovuta da parte delle istituzioni scolastiche competenti per il territorio di residenza.

9. La scuola dell'obbligo si conclude al compimento del quindicesimo anno di età, esauriti i quattro cicli scolastici previsti.

10. Le risultanze dei dodici anni svolti di educazione scolastica obbligatoria confluiscono in un giudizio globale dell'obbligo, ottenuto numericamente dalla semplice media matematica delle quattro votazioni generali conseguite nei quattro cicli triennali, oltre che da una sintesi complessiva delle valutazioni contestualmente espresse circa il profilo dell'alunno.

11. L'apposito libretto scolastico, contenente giudizi, voti e valutazioni raccolti nell'arco dei dodici anni di *iter* scolastico obbligatorio, viene consegnato all'alunno quale *curriculum* da esibire all'atto dell'iscrizione al successivo ciclo scolastico di diploma universitario o professionale.

12. Con il termine del ciclo di scuola media superiore viene considerato in tutti i modi assolto l'obbligo dell'istruzione scolastica.

CAPO III.

DIPLOMA

Art. 5.

*(Ordinamento della scuola
di diploma universitario
e professionale)*

1. La scuola di diploma universitario ha durata triennale e si articola in diversi indirizzi liceali, quali classico, scientifico, tecnologico, artistico, linguistico.

2. Ha facoltà di iscriversi alla scuola di diploma universitario lo studente che, avendo compiuto il quindicesimo anno di età, abbia conseguito un giudizio globale dell'obbligo superiore e non uguale a 5 decimi.

3. La frequentazione dei singoli anni è soggetta a vincolo di promozione nell'anno precedente.

4. A conclusione del ciclo di diploma è previsto l'esame di maturità universitaria soggetto a un giudizio espresso in voto decimale da 0 a 9 per le materie d'esame, oltre che da una sintesi complessiva delle valutazioni contestualmente espresse circa il profilo dell'alunno.

5. La scuola di diploma professionale ha durata triennale e si articola in diversi indirizzi professionali, quali geometra, ragioniere, perito.

6. Ha facoltà di iscriversi alla scuola di diploma professionale lo studente che, avendo compiuto il quindicesimo anno di età, abbia conseguito un giudizio globale dell'obbligo superiore e non uguale a 5 decimi.

7. La frequentazione dei singoli anni è soggetta a vincolo di promozione nell'anno precedente.

8. A conclusione del ciclo di diploma è previsto l'esame di maturità professionale soggetto a un giudizio espresso in voto decimale da 0 a 9 per le materie d'esame, oltre che da una sintesi complessiva delle valutazioni contestualmente espresse circa il profilo dell'alunno.

9. A conclusione del ciclo triennale di scuola di diploma universitario o professionale sul libretto personale dello studente verrà tracciata, dalla commissione esaminatrice, una valutazione generale del profitto espressa dalla media matematica dei voti d'esame e una valutazione complessiva dello studente.

CAPO IV.

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 6.

(Criteri generali del riordinamento dell'istruzione universitaria)

1. L'istruzione universitaria è articolata in successivi due cicli triennali di studio:

- a) ciclo universitario triennale per il conseguimento della laurea;
- b) ciclo universitario triennale per il conseguimento del dottorato.

2. Ciascun ciclo triennale prevede, contestualmente, la frequentazione di un *master* di praticantato teorico-pratico, volto ad approfondire aspetti umanistico-sociologici propri dell'indirizzo universitario prescelto, oltre che ad acquisire competenze professionali specifiche del settore.

3. La valutazione globale, espressa numericamente dalla media matematica dei voti d'esame previsti dal *master*, e la valutazione complessiva dello studente, a compimento del *master*, risultano, contestualmente al voto di laurea o di dottorato, sul libretto personale dello studente, e sono sostitutive del preesistente esame di Stato.

Art. 7.

(Ordinamento dell'Istruzione universitaria per il conseguimento della laurea)

1. Il corso di laurea presso le Università legalmente riconosciute ha durata triennale,

si articola in diversi indirizzi, e si conclude con il conseguimento della laurea nella materia prescelta:

a) ha la facoltà di iscriversi all'Università lo studente che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, abbia superato l'esame di maturità universitaria o professionale;

b) il corso universitario prevede il superamento di un ciclo di esami costituenti lo specifico piano di studi proposto dall'Università o concordato tra lo studente e il corpo docente;

c) il ciclo universitario prevede, contestualmente, la frequentazione di un *master* di praticantato teorico-pratico, presso le istituzioni indicate dall'Università, volto ad approfondire aspetti umanistico-sociologici dell'indirizzo universitario prescelto, oltre che ad acquisire competenze professionali specifiche.

2. A conclusione del ciclo universitario è prevista la discussione della tesi di laurea soggetta a un giudizio espresso in voto da sommarsi alla media dei voti degli esami sostenuti.

3. Il conseguimento della laurea, quando accompagnato da specifico *master*, dà accesso all'insegnamento nei cicli della scuola dell'obbligo.

Art. 8.

(Ordinamento dell'istruzione universitaria per il conseguimento del dottorato)

1. Il corso di dottorato presso le università legalmente riconosciute ha durata triennale e si conclude con il conseguimento del dottorato nella materia di laurea.

2. Ha la facoltà di iscriversi al corso universitario di dottorato, presso le Università competenti, lo studente che, avendo compiuto il ventunesimo anno di età, abbia conseguito la laurea specifica;

3. Il corso universitario di dottorato prevede il superamento di un ciclo di esami costituenti lo specifico piano di studi pro-

posto dall'Università o concordato tra lo studente e il corpo docenti.

4. Il ciclo universitario prevede, contestualmente, la frequentazione di un *master* di praticantato teorico-pratico, presso le Istituzioni indicate dall'Università, volto ad approfondire aspetti umanistico-sociologici dell'indirizzo universitario prescelto, oltre che ad acquisire competenze professionali specifiche.

5. A conclusione del ciclo di studio è prevista la discussione della tesi di dottorato soggetta a un giudizio espresso in voto, da sommarsi alla media dei voti degli esami sostenuti.

6. Il conseguimento del dottorato, quando accompagnato da specifico *master*, dà accesso all'insegnamento nei cicli della scuola di diploma universitario e professionale e nei cicli della istruzione universitaria.

Art. 9.

(Ordinamento dei master universitari di praticantato)

1. Sono istituiti *master* di praticantato teorico-pratico, a frequentazione obbligatoria, contestualmente ai corsi universitari per il conseguimento della laurea e del dottorato.

2. Il *master* si articola in una successione di esami, uno per anno accademico, attinenti agli aspetti umanistico-sociologici del corso universitario prescelto oltre che in un praticantato di non meno di trecento ore, pari a cento ore all'anno.

3. Saranno sede d'esame, per le materie teoriche, le istituzioni annualmente indicate dalla Università di appartenenza.

4. Saranno sedi di praticantato enti, istituzioni, agenzie appositamente convenzionate con l'Università.

5. Lo studente che frequenta il *master* viene sottoposto a voto finale, espresso in media decimale, sulla base della media dei voti degli esami sostenuti, espressa in voto decimale, della valutazione globale espressa dai responsabili della sede di praticantato, in voto decimale; della valutazione, in voto

decimale, di una relazione dello studente sul proprio praticantato.

6. Il voto finale del *master* è sostitutivo dell'esame di Stato e dà accesso all'insegnamento nei cicli della scuola dell'obbligo, nel caso del *master* universitario di laurea, e in tutti i cicli scolastici ed universitari nel caso del *master* universitario di dottorato.

Art. 10.

(Norme transitorie)

1. Il riordino dell'istruzione scolastica ed universitaria viene attuato in modo graduale, nell'arco di nove anni:

a) viene istituita la scuola materna obbligatoria entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge;

b) sono riordinate, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della legge, la scuola elementare, la scuola media inferiore, la scuola media superiore;

c) sono riordinati, entro il sesto anno dalla data di entrata in vigore della legge, i corsi di diploma universitario e professionale;

d) sono riordinati, entro il nono anno dalla data di entrata in vigore della legge, i corsi di laurea e di dottorato, e relativi *master* di praticantato.

2. La presente legge non ha carattere retroattivo circa qualifiche e funzioni dell'attuale corpo insegnanti.

